

Azione civile e prescrizione nel giudizio d'appello

È legittima la norma che, dopo la condanna in primo grado, impone al giudice d'appello di statuire sugli interessi civili se dichiara il reato prescritto? (C. App. Lecce 6 novembre 2020).

Publicato il 06/03/2021



La Consulta dovrà decidere se è legittima la norma che impone ai giudici d'appello o di legittimità, che dichiarano amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, di statuire sugli interessi civili.

Lo ha deciso la Corte d'Appello di Lecce con l'ordinanza 6 novembre 2020 (testo in calce).

Sommario

- [La vicenda processuale](#)
- [Il diritto nazionale](#)
- [Il diritto convenzionale](#)
- [Il diritto europeo](#)

La vicenda processuale

Nel procedimento da cui è sorta la questione, il Tribunale di Lecce condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed il pagamento delle spese processuali.

L'imputato veniva inoltre condannato a risarcire il danno della costituita parte civile, liquidato in euro 10.000,00, oltre interessi fino alla data del pagamento e spese di costituzione.

Avverso tale sentenza, è stato proposto appello dal difensore dell'imputato. All'udienza del 06/11/20, all'esito della discussione e della camera di Consiglio, i giudici della Corte d'Appello di Lecce hanno emesso l'ordinanza oggetto di trattazione, poiché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione a far data dal 20.04.2019, dunque in data antecedente alla prima udienza tenutasi in appello in data 25.10.19.

Il diritto nazionale

La norma oggetto della questione di legittimità costituzionale, per la quale si procede, è l'[art. 578 c.p.p.](#) Quest'ultimo dispone: "il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili."

Tale disposizione appare una deroga al principio generale contenuto nell'[art. 538](#) del medesimo codice di rito, per mezzo del quale il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo se pronuncia sentenza di condanna dell'imputato. Pertanto, tali pretese civilistiche assumono una connotazione accessoria, se fatte valere in sede penale.

Tale impostazione è stata accolta di recente dalla Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato come nel processo penale l'azione civile assuma un carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi ([Corte Cost., sentenza n. 176 del 2019](#)).

Non è escluso che una decisione di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno possa coesistere con una pronuncia liberatoria: l'estinzione del reato per

prescrizione o amnistia non impedisce, infatti, al giudice d'appello, così come alla Corte di Cassazione, di pronunciarsi sull'azione civile, contestualmente ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 578 c.p.p. a mente del quale, appunto, quando «nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». Tuttavia, la sentenza di appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili, viene ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di condanna.

Con l'ordinanza oggetto di trattazione, i giudici della Corte d'Appello di Lecce, sottopongono alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., poiché quest'ultimo stride con un diritto fondamentale convenzionalmente garantito, "la presunzione di innocenza" di cui all'art. 6 comma 2 CEDU, parametro interposto dell'art. 117 Cost.

Il diritto convenzionale

L'art. 6 comma 2 CEDU, tutela il diritto alla presunzione d'innocenza fino a prova contraria. La presunzione d'innocenza è sempre stata considerata una garanzia dell'accusato, addirittura la più rilevante garanzia processuale. Se non fosse sancito tale principio non solo l'imputato sarebbe privato di una garanzia fondamentale, ma il processo penale perderebbe la sua stessa ragion d'essere, per assumere una connotazione strettamente repressiva. Esso rappresenta una garanzia procedurale nel contesto di un procedimento penale pendente.

In materia procedurale, è prassi secondo cui i principi garantiti della CEDU trovano applicazione solo in presenza di un'accusa penale e di conseguenza in *matière pénale*, la quale viene individuata sulla base di tre criteri, conosciuti come *Engel Criteria*, elaborati dalla pronuncia *Engel c. Paesi Bassi* del 1976, *leading case* in materia. La Corte valuta dunque essa stessa, sulla base appunto di tali criteri enunciati nel caso

Engel, che cosa sia la materia penale alla quale applicare l'insieme di garanzie previste per il processo penale, tra cui il principio di presunzione d'innocenza, ai sensi dell'art.6 CEDU.

Si tratta di criteri alternativi e non cumulativi, per cui la sussistenza anche di uno solo di essi può risultare decisiva ai fini dell'accertamento della natura penale. In realtà, però, a fronte di alcune incertezze che si erano manifestate nei primi anni di applicazione riguardo alle loro modalità di utilizzo, risulta ormai consolidato negli orientamenti della Corte il c.d. cumulative approach in virtù del quale, qualora l'applicazione separata dei singoli criteri non conduca a risultati chiari, si procede alla loro valutazione complessiva.

Sin dalla sentenza Engel, opera il principio "one way only", nel senso che l'indagine sull'appartenenza di un illecito alla sfera penale scatta solo quando il diritto interno ne offra una definizione diversa, mentre, qualora l'ordinamento giuridico interno qualifichi in termini penalistici un illecito o una sanzione, la Corte EDU dovrà automaticamente applicare le garanzie convenzionali senza la necessità di compiere alcuna indagine circa la loro reale natura.

Pertanto, una volta accertato la sussistenza della natura penale dell'accusa e del procedimento sarà possibile dare applicazione alle garanzie procedurali convenzionali e nello specifico al principio di "presunzione d'innocenza".

Tuttavia, un dubbio circa la valenza garantistica di tale principio sorge in merito a quei procedimenti conclusi con un'assoluzione o con un'interruzione per intervenuta prescrizione.

In effetti, in tali ipotesi pratiche e frequenti, non essendo il soggetto destinatario di un'accusa penale poiché il procedimento si è definito, potrà godere anch'egli del principio di presunzione d'innocenza? O sol perché il reato a lui contestato si è prescritto, la sua innocenza può essere messa in dubbio?

Un orientamento positivo in tal senso è stato esplicitato dai giudici di Strasburgo, i quali affermano che affinché l'art. 6 comma 2 CEDU abbia una portata pratica ed effettiva, il principio di presunzione d'innocenza deve godere di un'interpretazione estensiva. Difatti, tale articolo mira altresì a proteggere quei soggetti che sono stati assolti da un'accusa penale, o nei confronti dei quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattati dai pubblici ufficiali o dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato. (Corte EDU, Allen c. Regno Unito, 12/07/2013).

È necessario, dunque, che la persona oggetto del procedimento penale conclusosi sia considerata innocente agli occhi della legge e venga trattata in modo coerente con tale innocenza. Pertanto il leading case Engel non è compiutamente garantista, giacché in tali situazioni, a meno che il successivo procedimento giudiziario non dia luogo ad una nuova imputazione penale ai sensi della Convenzione, non troverebbe applicazione l'art.6 comma 2 CEDU.

Come preannunciato, un'interpretazione estensiva dell'art.6 comma 2 CEDU garantirebbe la presunzione di innocenza anche dopo la conclusione del procedimento penale, al fine di assicurare che, per quanto riguarda qualsiasi accusa non provata, l'innocenza della persona in questione sia rispettata.

Al riguardo, la Corte EDU è stata adita al fine di consentire l'applicazione del principio convenzionale, alle decisioni giudiziarie prese a seguito della conclusione del procedimento penale, a titolo di interruzione o dopo un'assoluzione, in procedimenti riguardanti l'imposizione di una responsabilità civile per il pagamento del risarcimento del danno. In tal senso, i giudici di Strasburgo hanno ammesso un'interpretazione estensiva del principio sancito dall'art. 6 comma 2 CEDU, affermando la presunzione di innocenza sia in presenza di un'accusa penale, sia in seguito ad procedimento penale conclusosi con assoluzione. Emerge dunque, come la presunzione d'innocenza garantita dalla CEDU, permanga anche dopo la conclusione del procedimento penale.

Pertanto, ogni qualvolta sorgano dubbi in merito all'applicazione dell'art.6 comma 2 CEDU in procedimento successivo a quello conclusosi con assoluzione o interruzione, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di un legame tra il procedimento concluso e il procedimento successivo. (Corte EDU, Allen c. Regno Unito).

La Corte EDU con una recentissima sentenza del 20/10/2020, Pasquini c. San Marino, ha sancito il principio secondo cui, la determinazione del risarcimento alla vittima che, in una fase successiva all'interruzione del procedimento penale conclusosi in appello con l'interruzione del procedimento per prescrizione, si fonda su una dichiarazione di responsabilità penale della parte convenuta, viola l'art.6 comma 2 CEDU. Nonostante ci sia stata nei confronti del ricorrente una sentenza di condanna in primo grado, quest'ultima non essendo definitiva, non può condizionare le determinazioni successive e la Corte ribadisce che sarebbe opportuno esercitare una maggiore cautela nel formulare il ragionamento in una sentenza civile dopo l'interruzione del procedimento penale.

In altri termini, per i giudici di Strasburgo viola il diritto alla presunzione di innocenza il provvedimento con cui il giudice d'appello dopo aver prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato contestatogli, decide di condannare al risarcimento a favore della parte civile ricorrendo ad osservazioni incoerenti con il venire meno delle accuse in ragione della scadenza del termine di prescrizione. La formulazione del ragionamento giudiziale ai fini della pronuncia sulla domanda civile non può essere interpretata come imputazione di responsabilità penale nei confronti del prosciolto, poiché in tal caso verrebbe leso il principio consacrato nella norma convenzionale richiamata.

Nel caso di specie oggetto dell'ordinanza, la norma protagonista dell'incidente di costituzionalità, quale l'art. 578 cpp, afferma "dopo la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado, non solo alla sanzione penale ma anche al risarcimento del danno, il giudice d'appello penale, che riscontri l'estinzione del reato per prescrizione, debba statuire anche in ordine alle questioni civili."

Per mezzo di tale disposto legislativo, per il giudice sarà inevitabile prendere espressamente posizione sui motivi di appello sollevati dall'imputato, anche in punto di responsabilità penale, pertanto se giunge a confermare le statuizioni civili, ciò può accadere soltanto riconoscendo implicitamente la colpevolezza dell'imputato, comportando di conseguenza un'incongruenza con l'art. 6 comma 2 CEDU. Per l'appunto, seguendo l'interpretazione della Cassazione, il giudice d'appello deve realizzare un esaustivo apprezzamento della responsabilità dell'imputato, affermandone implicitamente la colpevolezza. Non è possibile che il giudice d'appello, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili semplicemente limitandosi a descrivere uno stato di sospetto. (Cass. Pen. Sez. VI, 20.03.2013, n. 16155).

Per deduzione, a sommo parere di chi scrive, non è plausibile procedere ad un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 578 c.p.p.

A corroborare tale ipotesi, vi è l'exkursus giurisprudenziale realizzato dalla Corte EDU in materia di irrogazione della confisca ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte si interroga in merito alla possibilità di applicare la confisca urbanistica a fronte di un mancato accertamento di responsabilità.

La Corte EDU, chiamata ad occuparsi del tema della natura della confisca, con la celebre sentenza del 29 ottobre 2013 resa nel giudizio Varvara c. Italia, ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 7 della CEDU laddove la confisca sia stata inflitta unitamente ad una sentenza di proscioglimento, seppur dichiarativa della prescrizione, come appunto, verificatosi nel caso sottoposto al suo esame. Secondo la Corte, infatti, essendo la confisca una "pena", non può prescindere da una condanna in senso proprio, nonostante la natura amministrativa attribuita alla predetta sanzione dal diritto nazionale.

La Corte si pronunciò sostenendo che la confisca ivi prevista non potesse applicarsi nel caso di prescrizione del reato urbanistico, anche qualora la responsabilità penale fosse stata incidentalmente accertata in tutti i suoi elementi perché, si legge nella

sentenza, «La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un'interpretazione dell'art. 7 (CEDU) che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso. Sarebbe infatti incoerente esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall'altra, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata. Nella presente causa, la sanzione penale inflitta al ricorrente, quando il reato era estinto e la sua responsabilità non era stata accertata con una sentenza di condanna, contrasta con i principî di legalità penale appena esposti dalla Corte e che sono parte integrante del principio di legalità che l'art. 7 Convenzione impone di rispettare».

Tuttavia, così come autorevole dottrina ha sostenuto, non si tratta di orientamenti consolidati in materia, poiché il quadro è ancora poco nitido e i giudici di Strasburgo non hanno pienamente spianato la strada ad un'impostazione determinata e definitiva.

Al contrario, proprio in virtù di quanto detto, all'orientamento esposto nella sentenza *Varvara* vi segue un'evoluzione attraverso la sentenza *G.I.E.M.* del 28 giugno 2018. La Grande Camera della Corte EDU, in tale occasione, chiamata a dirimere il contrasto fra la posizione richiedente una formale condanna e quella prescelta dalla Corte Costituzionale basata sulla responsabilità "sostanziale", ha da un lato ribadito in conformità all'orientamento esplicitato nella decisione *Varvara* che l'articolo 7 della CEDU esclude la possibilità di irrogare una sanzione penale nei confronti di una persona senza un accertamento ed una previa declaratoria della sua responsabilità penale, tale dovendosi intendere nella sostanza la confisca urbanistica, seppur formalmente di natura amministrativa, alla stregua dei criteri di Engel (qualificazione giuridica della misura, natura della misura e grado di severità della sanzione), e dall'altro, ha affermato che nel caso in cui tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva siano "sostanzialmente" evincibili dagli atti ed il procedimento si sia concluso con declaratoria di intervenuta prescrizione, tali risultanze ben possono essere

considerate, dal punto di vista sostanziale, come una "condanna" ai sensi dell'articolo 7 CEDU, il quale pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi violato.

In sostanza, sommessamente si può affermare come tale mutamento giurisprudenziale non sia realmente un revirement della Corte in materia, ma al contrario si tratti di un'ulteriore tappa nell'interpretazione evolutiva dell'art. 7 CEDU o ancor meglio, un nuovo approdo da quale azionare nuove mosse per realizzare un futuro orientamento consolidato, capace di spianare il terreno al legislatore nazionale per un intervento procedurale garantista.

Prendendo ancora in considerazione il famoso caso Varvara, si rimarca una possibile situazione di ineguaglianza nel diritto interno vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 530 cpp, il giudice assolve l'imputato ogni volta che vi è insufficienza delle prove, si è in presenza di prove contraddittorie ovvero quando ex art. 533 cpp l'imputato non può essere reputato responsabile penalmente al di là di ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, ex art. 129 c.2 cpp, se l'infrazione è prescritta, il giudice può assolvere qualora appaia manifesto che il fatto non sussiste o che l'imputato non ha commesso il fatto, che i fatti non costituiscono reato ovvero che i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Si desume un'inversione dell'onere della prova, nel momento in cui grava sull'imputato dimostrare la sua innocenza e tale circostanza non può essere considerata compatibile con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU ma soprattutto con l'art. 14 CEDU, il quale dispone il divieto di disparità di trattamento.

Il diritto europeo

In ultimo, tale principio è ugualmente previsto dall'art. 48 CDFUE, ed i diritti fondamentali previsti dalla Carta sono vincolanti per gli Stati membri, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, solo nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-617/10, Fransson). In proposito, così come sottolineato dai giudici d'appello di Lecce, la materia in esame rientra nell'ambito di applicazione del diritto europeo, in virtù della direttiva 2016/UE/343, per mezzo della quale il

Legislatore Europeo introduce un rafforzamento su alcuni aspetti della presunzione di innocenza.

Di conseguenza, i giudici degli Stati membri sono tenuti ad assicurare piena efficacia al diritto primario dell'Unione, tramite la sua diretta applicazione, oltre ad essere vietato dal diritto europeo subordinare la suddetta applicazione a una pronuncia di incostituzionalità della norma contrastante da parte della Corte Costituzionale.

Ai sensi dell'art.52 par. 3 CDFUE "laddove la presente Carta contenga dei diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa".

In conclusione, si deduce che l'art. 48 CDFUE dovrà essere letto come incorporante l'insieme di garanzie enucleate dalla Corte di Strasburgo in sede di interpretazione dell'art.6 comma 2 CEDU e come tale dovrà essere direttamente applicato dal giudice italiano.

Riconoscendo, dunque, ai diritti fondamentali previsti dalla CEDU e ai corrispondenti diritti sanciti dalla Carta Di Nizza efficacia diretta sull'ordinamento interno, il giudice penale italiano qualora riscontrasse la violazione del principio di presunzione d'innocenza convenzionale sarà tenuto alla disapplicazione dell'art.578 c.p.p, e a dare applicazione diretta all'art.48 della CDFUE, e quindi alla luce dell'art 52 par.3 della CDFUE anche al corrispettivo articolo 6 comma 2 della CEDU.

CORTE APPELLO LECCE, ORDINANZA 6 NOVEMBRE 2020

(da www.altalex.com)